

SCHEMA DI CONVENZIONE

Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co-progettazione di interventi di socializzazione, educazione e integrazione sociale in favore delle giovani generazioni, G.E.T. e "Bottega del Parco"
CUP: G99G25000170006, CIG: B89C6DD190

(ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

- Comune di Cattolica, nella persona dell'ing. Stefano Bruscoli, in qualità di Dirigente del settore 3, domiciliato presso la sede in Cattolica, Piazza Roosevelt n.7 - d'ora innanzi anche solo denominato "Comune" o "Amministrazione procedente"

e

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner Capo-Fila" o "EAP-CF";

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner" o "EAP";

PREMESSE

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- gli Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, sono detentori di competenze specifiche, risorse umane e materiali in grado di contribuire in misura determinante alla progettazione di dettaglio degli interventi previsti dal progetto;
- la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 55 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 è strumento che si addice alle attività a spiccata valenza sociale, in quanto propone un modello organizzativo ispirato al principio di convergenza di intenti rispetto alla realizzazione di attività di interesse generale sotto la regia dell'ente locale;

Richiamati

- l'Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 15 ottobre 2025, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 968 del 15/10/2025, con il quale il Comune di Cattolica ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività in oggetto, dettagliate nel Documento progettuale (DP) allegato al medesimo Avviso.

- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la D.D. n. _____ di conclusione della fase I del procedimento, ad esito della quale quale la proposta formulata da " _____ " è/sono stata/e ritenuta/e

la/le più rispondenti alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria.

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del/dei soggetto/i attuatore/i degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Preso atto degli esiti del Tavolo di co-progettazione e del Progetto Definitivo (PD) scaturito, avente a contenuto le modifiche/integrazioni apportate in sede di confronto tra EAP selezionato e il Comune di Cattolica, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata - acquisito al protocollo in data _____ al numero _____;

rilevato infine che “_____” ha dichiarato di voler partecipare alla selezione nell’ambito dell’Istruttoria pubblica di co-progettazione in forma singola/associata di ATS in qualità di concorrente Mandatario, unitamente a “_____”. - Mandante;

Preso atto dell’eventuale Atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di scopo (ATS) _____

Visti

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”.

Richiamati inoltre l’articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi descritti nel Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica inerente **gli interventi di socializzazione, educazione e integrazione sociale in favore delle giovani generazioni, G.E.T. e “Bottega del Parco”** elaborati nella Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione e successivamente declinata, all’interno del Tavolo di co-progettazione, nel Progetto Definitivo (acquisito al protocollo in data _____ al numero _____).

2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse si intendono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

3. L’EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Cattolica siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

4. In ragione di quanto precede, l’EAP assume l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell’intervento, fermo restando quanto previsto

dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di coprogettazione si svolgeranno dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra la Amministrazione procedente e i Partner individuati sulla base del presente avviso, ovvero dall'avvio degli interventi e dei servizi disposto con atto dirigenziale nelle more della sottoscrizione della convenzione, fino al 31/08/2026.

La Convenzione, stipulata tra le parti a conclusione della presente procedura di co-progettazione, potrà essere prolungata per un'ulteriore annualità previa comunicazione di disponibilità tra le Parti ed eventuale ri-progettazione degli interventi con ulteriori fondi dedicati.

2. La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto ed eventualmente prolungato potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziari previste con il presente avviso.

Art. 3 – Impegni dell'Ente Attuatore Partner

1. L'Ente Attuatore partner si impegna a:

- garantire la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione e descritti nel Documento Progettuale e nel Progetto Definitivo;
- provvedere alla formazione idonea degli addetti alla attività in ragione delle mansioni svolte;
- garantire la copertura assicurativa dei propri volontari/operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività da parte dei propri volontari/operatori, nonché per responsabilità civile verso terzi;
- assumere la responsabilità di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto all'attività e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso;
- concordare l'orario di presenza dei volontari e degli operatori e sostituirli tempestivamente nei casi di assenza con volontari idonei e con personale adeguatamente formato;
- dare immediata comunicazione all'amministrazione procedente di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento delle azioni, possa impedirne il loro corretto svolgimento;
- garantire volontari e/o operatori con formazione/competenza professionale in grado di svolgere i compiti assegnati inerenti alle attività oggetto della convenzione;
- garantire sempre e comunque il normale svolgimento delle attività previste in sede di programmazione;
- operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica degli utenti e nel rispetto dei diritti individuali. A tal proposito l'ente attuatore e tutti gli operatori impiegati nell'attività hanno altresì l'obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti le attività e i destinatari di queste ultime, garantendo l'assoluta riservatezza verso l'esterno sulle persone e su tutto quanto concerne l'espletamento delle attività all'interno del servizio restando, in questo modo, vincolati al segreto professionale ai sensi di legge;
- garantire l'osservanza del Decreto Legislativo 196/2003 "Testo Unico sulla protezione dei dati personali", del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, da parte dei propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico;
- fornire tutti i dati richiesti dall'AP;
- trasmettere, quando richiesta, una relazione concernente l'andamento della gestione del Progetto con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione del numero di persone che hanno avuto accesso al progetto nel periodo di riferimento.
- riportare in tutti i materiali informativi e pubblicitari del Progetto, il logo dell'Ufficio di Piano e l'informativa che l'attività è finanziata nell'ambito del programma Attuativo 2025 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Riccione. Prima della diffusione, i contenuti dovranno essere concordati con il Comune di Cattolica.

2. L'amministrazione procedente, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione del servizio,

comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi alla gestione delle attività, al Coordinatore Responsabile.

3. Il Coordinatore Responsabile dell'EAP, _____, è tenuto a comunicare all'AP il proprio recapito telefonico e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Servizio di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.

4. In caso di assenza o impedimento prolungati del Coordinatore Responsabile sarà cura dell'ente attuatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

5. In particolare, il Coordinatore Responsabile avrà il compito di: a) organizzare e dirigere l'impiego del personale o dei volontari; b) garantire il rispetto delle disposizioni della presente convenzione inerenti all'esecuzione delle attività; c) garantire il rispetto dei programmi di lavoro e degli interventi previsti; d) garantire il rispetto delle norme di sicurezza in attuazione al T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.81/2008.

6. L'amministrazione procedente potrà sempre, chiedere la sostituzione del Coordinatore Responsabile, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.

7. Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore Partner è l'unico referente individuato per l'Amministrazione Procedente.

8. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Cattolica le criticità e le problematiche che dovessero insorgere.

Art. 4 - Risorse messe a disposizioni dalle parti

1. Per la realizzazione del progetto, al fine di sostenere il nascente partenariato, l'AP metterà a disposizione un budget destinato alla compiuta realizzazione di tutte le fasi progettuali. L'importo a disposizione nell'intero periodo è pari ad **€ 70.000,00**.

2. Il Comune di San Giovanni in M. metterà inoltre a disposizione, previa sottoscrizione di eventuali appositi accordi scritti o contratti di comodato gratuito, la sede per la realizzazione del Gruppo Educativo Territoriale nelle giornate concordate.

Eventuali ulteriori o differenti sedi potranno essere successivamente individuate e messe a disposizione dell'ETS selezionato in considerazione di quanto definito in sede di programmazione distrettuale.

Esclusivamente allo scopo di determinare il vantaggio economico indiretto concesso all'Ente Attuatore del progetto, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., si quantifica il seguente valore figurativo di mercato:

a. porzione dell'immobile sito a Cattolica al piano terra nel contesto del Parco cittadino "della Pace", collocato tra via F. da Rimini e via Carpignola. Valore figurativo di mercato: € 828,00 mensili, per un totale di € 8.280,00 per il periodo di realizzazione del progetto;

3. In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nel Progetto Definitivo.

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

5. L'EAP dovrà inoltre:

- a) osservare e far osservare ogni diligenza nell'utilizzo degli immobili, provvedendo anche agli interventi di natura conservativa volti ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio e degli impianti tecnologici esistenti;
- b) assumere tutte le spese inerenti i consumi, le utenze e quelle per le pulizie ed eventuale sanificazione dei locali;
- c) tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi danno alla proprietà, alle persone o alle cose, nonché da qualunque pretesa, azione o ragione avanzata da terzi in dipendenza dell'utilizzo dell'immobile, assumendosi ogni conseguente responsabilità civile e penale e stipulando adeguata polizza assicurativa;

6. L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.

Art. 5 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività del progetto, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'EAP, e avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'EAP stesso.
2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile – coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà il referente per i rapporti con il Comune di Cattolica, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi.
5. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Cattolica, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.
6. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Cattolica con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
7. Tutto il personale svolgerà le attività e i propri compiti con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.
8. Il Soggetto attuatore dovrà garantire la formazione degli operatori nel pieno rispetto della Normativa

Art. 6 – Procedura di co-progettazione circolare

1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento il Comune di Cattolica e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti con frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.
2. Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.
3. La co-progettazione potrà essere sempre riattivata, qualora si manifestasse la necessità o l'opportunità di rivedere le modalità attuative o implementare l'assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione finale, fermo restando il rispetto degli obiettivi e caratteristiche essenziali del progetto,

coerentemente con quanto previsto dalle Linee di azione progettuali di cui al presente avviso. Eventuali modifiche da apportare alla convenzione, così come la riapertura del Tavolo di co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata tramite PEC a tutti gli ETS partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di co-progettazione.

Art. 7 – Assicurazioni

1. L'Amministrazione sostiene garantisce la copertura assicurativa "all-risk danni diretti" in favore degli immobili di proprietà contro i rischi di scoppio, furto e incendio relativamente alla porzione di fabbricato in uso/gestione, agli impianti e alle attività svolte.

2. a tutela degli interessi pubblici del Comune di Cattolica, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

3. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Cattolica è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

4. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP _____ ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per copertura incendi, responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali _____. I Comune sedi del progetto sono considerati "terzi" a tutti gli effetti.

5. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'EAP ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore dell'Ente Comune di Cattolica come segue: polizza _____ n. _____ rilasciata da _____ di Euro 3.500,00 emessa in data _____. La garanzia di cui sopra, pari al 5% dell'importo messo a disposizione dall'AP, è costituita nelle forme previste dall'art. 117 del nuovo Codice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile, ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni. Nel nuovo Codice dei Contratti, la garanzia definitiva per gli appalti pubblici.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'EAP. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione.

4. L'Ente ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 seguente.

Art. 9 – Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

1. All'EAP sarà riconosciuto un rimborso massimo di € 220.000,00 per l'intera durata della Convenzione.

2. I rimborsi verranno erogati dietro presentazione di note di richiesta di rimborso spese, a cui non si applica l'IVA, trattandosi di erogazioni a titolo di contributo ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990, che dovranno contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute.

3. A tal fine si richiama l'articolo 17 del Codice del Terzo Settore che vieta i rimborsi spese di tipo forfettario e inoltre, al comma successivo, stabilisce che il rimborso spese massimo, eventualmente riconosciuto dall'Associazione/Organizzazione ai volontari coinvolti per l'attività svolta, non può superare il tetto massimo pari a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

4. Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati da giustificativi di spesa fiscalmente validi e nel rispetto delle normative vigenti:

- spese sostenute successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, fatto salvo il caso di esecuzione anticipata, debitamente concordata con l'Ufficio di Piano;
- spese coerenti con le finalità previste dal progetto e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- spese effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- spese pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
- spese sostenute nel rispetto del piano finanziario del Progetto Definitivo, concordato tra le parti.

5. Eventuali rimodulazioni tra le voci di costo dovranno essere concordate dalle parti e in ogni caso autorizzate dall'Ufficio di Piano.

2. I pagamenti avverranno sulla base delle relazioni trimestrali prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità: (le modalità verranno determinate in sede di tavolo tecnico di co-progettazione).

3. Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Cattolica a seguito di verifica di congruità.

4. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.

5. Il Comune di Cattolica si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all'EAP le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

6. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Il Soggetto attuatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Soggetto attuatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Attuatore si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Attuatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556.

8. In atti è presente la comunicazione dell'Attuatore in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi (Prot. N. del _____)

9. Su tutta la documentazione relativa al progetto, dovranno essere riportati i seguenti codici :
CUP: G99G25000170006,
CIG: B89C6DD190

Art. 11 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Cattolica. L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola co-progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Cattolica le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 12 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. Il Comune di Cattolica assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

2. La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate è definita nel Tavolo di co-progettazione, da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata di cui all'art. 2.

3. Il Comune di Cattolica è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Ente Attuatore Partner.

4. A tale proposito, l'Ente Attuatore Partner, con cadenza trimestrale, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Cattolica svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

5. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.

6. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente Attuatore Partner presenterà – entro e non oltre 10 giorni – una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.

7. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato e relativo codice CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso.

8. Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall'EAP:

- a) spese per il coordinamento progetto
- b) spese per il personale esterno e interno
- c) spese gestione amministrazione generale (5% spese di personale)
- d) spese di gestione (vitto/alloggio, affitti, utenze, pulizie/sanificazione, manutenzione, ecc.)
- e) spese per attrezzature, beni strumentali
- f) materiali di consumo
- g) promozione e comunicazione

9. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Art. 13 - Sicurezza e riservatezza

1. In esecuzione della presente Convenzione l'EAP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Cattolica.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'EAP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell'ETS partecipante e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione comunale attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.

7. L'Ente non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione comunale.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il Comune di Cattolica, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.

3. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.

4. In esecuzione della presente convenzione, l'EAP effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

5. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

6. L'EAP è, pertanto, designato dal Comune di Cattolica quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

7. L'Ente Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società MOROLABS S.R.L. con sede in P.zza Michelangelo, 11 – 60018 MARINA DI MONTEMARCIANO (AN)
P.IVA: 02763650427

e-mail: rpd@cattolica.net
PEC: morolabs@legalmail.it
Tel.: 071 9030585

8. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 15 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Cattolica, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 413/2013 e successivamente integrato GC n. 31/201 – atti reperibili sul sito internet dell'Ente, l'EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

2. L'EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Cattolica o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Cattolica, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- dell'osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cattolica;
- del rispetto dei protocolli sottoscritti dal Comune di Cattolica e di tutte le disposizioni normative vigenti adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19.

Art. 16 – Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Cattolica, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale potrà essere escussa sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 7, in ipotesi di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal progetto definitivo, in misura compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell'Avviso pubblicato, per quanto riguarda il Comune di Cattolica, e nella domanda di partecipazione, da parte dell'EAP.

Art. 17 – Risoluzione della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, il Comune di Cattolica liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- qualora l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Cattolica, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Al/ai soggetto/i partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

5. I requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione. La perdita di tali requisiti determina la conclusione anticipata della Convenzione con conseguente revoca immediata del contributo. Saranno corrisposte, se dovute, solamente le somme erogabili fino alla permanenza dei requisiti.

Art. 18 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 19 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Rimini.

Art. 20 – Registrazione

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'EAP se dovuti.

Cattolica, li.....

FIRME

Per Comune di Cattolica

Per l'Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante _____
.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del _____ quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 e 18).

(luogo),

Il Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore Partner «..... »
.....
.....

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della Convenzione siglata tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente,

con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a a) descrivere la natura della violazione dei dati personali; b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

- **“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
- **“Dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
- **“Normativa Applicabile”**: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
- **“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
- **“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
- **“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Cattolica, li.....

Per Comune di Cattolica

Per l'Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante «..... »

.....